

GIORGIO SICA\*

*La jouissance légale e l'usufrutto legale dei genitori:  
una microcomparazione di recenti metamorfosi funzionali\*\**

*Sommario:* 1. *Exceptionalism* del diritto di famiglia e rilevanza della comparazione giuridica. – 2. Usufrutto legale dei genitori: ispirazione originaria e progressiva “costituzionalizzazione” dell’istituto. – 2.1. Convergenza funzionale con la responsabilità genitoriale e il dovere di contribuzione del figlio. – 3. Statuto “unitario” della filiazione, pluralità di modelli familiari e perimetro applicativo dell’usufrutto legale. – 4. Usufrutto legale e usufrutto ordinario: quanto oltre la “somiglianza” lessicale? – 5. Contenuto dell’usufrutto legale e valorizzazione dell’autonomia privata nelle dinamiche familiari. – 6. Il principio di *coparentalité* e la multipla vocazione della *administration légale* francese. – 7. La *raison d’être* della *jouissance légale*: struttura e “giustificazione” dell’istituto. – 7.1. Le clausole di esclusione della *jouissance* e l’approccio “*deux enun*” con l’*administration légale*. – 8. Rilievi conclusivi.

1. - La crescente internazionalizzazione del diritto di famiglia, diretta filiazione dei profili caratterizzanti la globalizzazione, tra cui si annoverano a titolo esemplificativo gli incessanti flussi migratori, la diffusa contrazione di matrimoni misti e l’adozione di minori stranieri, pone il gius-comparatista dinanzi a sfide e quesiti interpretativi di assoluto rilievo<sup>1</sup>. Difatti, la *modernisation* del diritto di famiglia<sup>2</sup>, più di recente accentuata dall’impatto delle

---

\* Dottore di ricerca dell’Università di Napoli “Federico II”.

\*\* Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del *single blind peer-review*.

<sup>1</sup> In tal senso W. PINTENS, *La famiglia e il diritto in Europa: sviluppi e prospettive*, in S. PATTI, M.G. CUBEDDU (a cura di), *Introduzione al diritto di famiglia in Europa*, Milano, 2008, p. 89 ss.; K. KAESLING, *Family Life and EU Citizenship: The Discovery of the Substance of the EU Citizen’s Rights and its Genuine Enjoyment*, in K. BOELE-WOELKI, W. GEPHART (a cura di), *Family Law and Culture in Europe*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2014, p. 293 ss.

<sup>2</sup> Per M.R. MARELLA, *The Contractualisation of Family Law in Italy*, in F. SWENNEN (a cura di), *Contractualisation of Family Law. Global Perspectives*, Cham, 2015, p. 241, l’espansione della *freedom of contract* nell’alveo familiare costituisce il principale fattore della modernizzazione del diritto di famiglia, tale che “*the contract/status opposition mirrors the modernity/tradition dichotomy*”. In termini non dissimili già A. MIRANDA, *State Intervention and “New Families” in the Italian Law: “come back to the past” shifting from status to contract*, in P. LODRUP, E. MODVAR (a cura di), *Family Life and Human Rights*, Oslo, 2004, p. 496 ss.

nuove tecnologie<sup>3</sup>, ha progressivamente imposto il superamento delle “architetture” tradizionali<sup>4</sup> in favore di una eterogeneità di modelli familiari<sup>5</sup>, tale da rendere particolarmente attuale la massima di Jean Carbonnier “à chacun sa famille à chacun son droit”.<sup>6</sup> Di talché, se il diritto di famiglia mostra una spiccata apertura verso le istanze provenienti da nuovi schemi relazionali<sup>7</sup>, al contempo ciò implica una maggiore complessità dell’apparato normativo che rende impervia la strada della armonizzazione giuridica<sup>8</sup>.

In questa direzione, il *family law* è stato oggetto della comparazione giuridica<sup>9</sup>, seppur

---

<sup>3</sup> Interessanti, in proposito, le riflessioni di S. WINKLER, *L’impatto delle nuove tecnologie sul diritto della famiglia*, in questa *Rivista*, 2021, p. 1 ss. e, per quanto concerne la disciplina divorzile, C. EICHENBERG, J. HUSS, C. KÜSEL, *From Online Dating to Online Divorce: An Overview of Couple and Family Relationships Shaped Through Digital Media*, in *Cont. Fam. Ther.*, 2017, p. 249 ss.

<sup>4</sup> K. BOELE-WOELKI, *Why and How to Accommodate an Optional European Family Law*, in AA. VV. (a cura di), *Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 2014, p. 28, ove si allude ai “*deep social and demographic changes*” che hanno inciso sul diritto di famiglia.

<sup>5</sup> Per una panoramica, P. ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, in G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia Zatti*, I.1, *Famiglia e matrimonio*, Milano, 2011, p. 22.

<sup>6</sup> Il richiamo è a J. CARBONNIER, *A chacun sa famille, à chacun son droit*, in *Essai sur les lois*, 1995, p. 181 ss.

<sup>7</sup> Secondo G. AUTORINO, *Profili evolutivi del diritto di famiglia (per un’introduzione storico-sistemica)*, in [www.comparazionediritto civile.it](http://www.comparazionediritto civile.it) (luglio 2018), p. 1, a fronte della proliferazioni di nuovi modelli familiari (monoparentale, biparentale, multiparentale), “tutte queste famiglie hanno in comune di essere di volta in volta luogo degli affetti o del dissidio; di costruzione o di distruzione della persona; di solidarietà o d’individualismo egoista, di espansione o di oppressione”. Ancora AA. VV., *Nuovi modelli familiari*, Napoli, 2016; G. RECINTO, F. ROMEO, *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Napoli, 2018.

<sup>8</sup> Per una panoramica storica sull’*harmonisation* del *family law* e sui risultati raggiunti in ambito europeo M. ANTOKOLSKAIA, *Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia*, Cambridge, 2006; K. BOELE-WOELKI (a cura di), *Perspectives for the Unification and Harmonization of Family Law in Europe*, Oxford, 2003, *passim*; G. ALPA (a cura di), *I nuovi confini del diritto privato europeo – New borders of european private law. Atti del convegno (5-6 giugno 2015)*, Milano, 2015. Più in generale, rispetto alla armonizzazione del diritto privato europeo M. BUSSANI, U. MATTEI, *Making European Law. Essay on the “Common Core”*, Trento, 2020.

<sup>9</sup> Sulla progressiva rilevanza dell’approccio comparativo rispetto allo studio degli istituti familiari, efficaci le parole di M.R. MARELLA, G. MARINI, *Famille*, in M. TROPER, D. CHAGNOLLAUD (a cura di), *Traité international de droit constitutionnel*, 2012, p. 489: “*l’idée d’un droit de la famille comparé a cependant percé chez ceux qui voient dans le juriste, et dans le comparatiste en particulier, un ingénieur social qui a un objectif politique – par exemple la modernisation de la famille à travers l’adoption d’un régime juridique fondé sur la parité entre les époux – et qui met en place cet objectif en adoptant les instruments juridiques adéquats, éventuellement en se fondant sur une enquête comparée destinée à identifier les fonctions équivalentes qui, dans les autres ordres juridiques, permettent d’obtenir la parité, pour sélectionner ensuite le meilleur instrument ou le plus adapté à son cas*”. Ancora M.A. GLENDON, *Family Law in a Time of Turbulence*, in A. CHLOROS, M. RHEINSTEIN, M.A. GLENDON (a cura di), *International Encyclopedia of Comparative Law*, 2007, 4, p. 3 ss.; E. JAYME, *Die Entwicklung des europäischen Familienrechts. Eine*

quest'ultima abbia fronteggiato resistenze più intense<sup>10</sup> a causa di regimi familiari inevitabilmente *local*<sup>11</sup>. A titolo esemplificativo, non stupisce allora che la ben nota riforma italiana del diritto di famiglia del 1975 non sia tanto ispirata al prestigio scientifico di un dato modello legale, quanto piuttosto rappresenti il culmine di istanze sociali e culturali, pur comuni a diversi sistemi della tradizione giuridica occidentale<sup>12</sup>.

È quindi significativo che il *tòpos* che ispira le riflessioni di dibattito, si rinviene nella *quaestio* concernente, su un primo versante interpretativo, la concezione di *exceptionalism*<sup>13</sup> del diritto di famiglia delle singole esperienze giuridiche allogene in termini di profili impermeabili<sup>14</sup> alla armonizzazione, *in primis* legislativa, a causa della stretta correlazione

---

*rechtsvergleichende Betrachtung*, in *FamRZ*, 1981, p. 221 ss. Al contempo il diritto comparato è sovente utilizzato dal formante giurisprudenziale rispetto a questioni concernenti il diritto della famiglia. Si veda in tal senso A. FUSARO, *L'uso del diritto comparato nella giurisprudenza italiana sul regime patrimoniale della famiglia*, in ID. (a cura di), *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2020, p. 161 ss. Più in generale G. SMORTO, *L'uso giurisprudenziale della comparazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, p. 223 ss.

<sup>10</sup> Di assoluto interesse le riflessioni compiute da G. MARINI, *I modelli costituzionali*, in ID., M.R. MARELLA (a cura di), *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Roma-Bari, 2014, p. 57 il quale, dopo aver rilevato che “l'estrema eterogeneità del quadro che le carte costituzionali oggi offrono in materia di famiglia non rende certo facile impostare una comparazione a livello di formante legale di rango costituzionale”, sul piano della tecnica utilizzata dal legislatore costituzionale enuclea tre tipologie di sistemi: *in primis* “modelli che con varie gradazioni, declamano il ruolo fondamentale della famiglia, spesso insieme a quello del matrimonio, e li elevano a fondamenti costitutivi dell'ordine giuridico e sociale (Irlanda, Italia, Grecia e Lussemburgo)”; cui si contrappongono sistemi definiti dall'A. “laconici”, tra cui quello tedesco e francese, in cui la tutela della famiglia è incentrata su aspetti economici e sociali; infine sistemi in cui è assente un diretto riferimento costituzionale alla famiglia (a titolo esemplificativo Belgio e Stati Uniti), aspetto che non ha ad ogni modo ostacolato la creazione di un vero e proprio diritto costituzionale della famiglia.

<sup>11</sup> Cfr. D. BRADLEY, *A Family Law for Europe? Sovereignty, Political Economy and Legitimation*, in *Glob. Jur. Front.*, 2004, p. 1535 ss. Parimenti emblematiche già le osservazioni di L.J. KENNEDY, *The Unification of Law*, in *J. Soc'y. Comp. Legis. New series*, 1909, 10, p. 216 per il quale: “*The practical questions still remain, Is the unification of law feasible? What, if anything, has been already done in that direction? I am afraid that in regard to the personal law, so far as regards the most important questions of marriage and divorce, there is no immediate or even near prospect of success. Differences of traditional usage, religious and ecclesiastical discipline, and popular sentiment in regard to the rights and duties which are involved in the family tie, prevail so widely and are so closely cherished that any attempt to unify law in this direction by international agreement has at present a poor prospect of success.*”

<sup>12</sup> Calzanti le parole di S. FERRERI, *Retorica e sostanza: leggi straniere sul regime patrimoniale della famiglia*, in *Familia*, 2009, p. 38 ss.

<sup>13</sup> Ne danno conto J. HALLEY, K. RITTICH, *Critical Directions in Comparative Family Law: Genealogies and Contemporary Studies of Family Law Exceptionalism*, in *Am. Jou. Comp. Law*, 2010, 4, p. 753 ss. e F. NICOLA, *Family Law Exceptionalism in Comparative Law*, *ivi*, p. 777 ss.

<sup>14</sup> In termini ancor più chiari P. RESCIGNO, *Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche*, in *Familia*, 2002, p. 1: “la famiglia, tra le formazioni sociali, è senza dubbio quella contrassegnata dal massimo di immunità, e cioè di impenetrabilità all'invasione della regolamentazione giuridica”.

esistente tra *law* e *culture* rispetto alla definizione della fisionomia degli istituti familiari<sup>15</sup>; viceversa, se si sdogana l'idea di un diritto di famiglia aperto e sensibile alla ricezione del diritto straniero, si abilita un'indagine di più ampio respiro volta a rilevare le contaminazioni e i *legal transplants* che pur hanno esercitato una indiscutibile forza motrice sul varo di riforme legislative, nonché sulle soluzioni elaborate dal *case law*.

Indubbiamente, il contemperamento delle predette istanze rinviene nel crescente trend di europeizzazione in materia una rilevante coordinata di indagine quanto meno per due ordini di ragioni<sup>16</sup>. *In primis*, l'incidenza del diritto europeo si riverbera sulla possibilità di ottenere pareri dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui attività interpretativa funge da catalizzatore per la fissazione di taluni principi essenziali<sup>17</sup>. Al contempo, la proiezione di *general principles* su scala europea consente ai singoli Stati membri di integrare il *corpus* normativo statale, senza per ciò solo dover addivenire alla creazione di un diritto di famiglia *in toto* uniforme.

Ciò posto, per quanto concerne il peculiare rapporto che lega i genitori ai figli, nel panorama non soltanto europeo si registra una convergente e crescente sensibilità per i diritti dei figli che si pone quale naturale risvolto del tramonto del principio di autorità e

---

<sup>15</sup> In questo senso M.R. MARELLA, *Critical Family Law*, in *Jou. Gen. Soc. Pol. & Law*, 2011, 2, pp. 6-7, la quale segnala la distinzione tra *family law* inteso come “*periphery of private law*” e *legal structures of the market*, costitutive del “*core of private law*”. Sulla falsariga di tale dicotomia secondo l'A. sussistono rilevanti divergenze: “*First of all, the political character of family law, its contiguity to morals and religious beliefs and the subsequent lack of those jural technicalities which, on the contrary, make the law of the market the elective site of legal science*”. Di qui la combinazione tra *political moves*, *moral attitudes* e *traditional customs* rende il diritto di famiglia “*inevitably local, and localism juxtaposes family law to law of obligations and its universalistic aspiration*”.

<sup>16</sup> Si vedano, *ex multis*, pur con talune riserve N. LIPARI, *Riflessioni su famiglia e sistema comunitario*, in V. SCALISI (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano, 2007, p. 447 ss.; S. PATTI, *Note sulla formazione del diritto europeo della famiglia*, in M.C. ANDRINI (a cura di), *Un nuovo diritto di famiglia europeo*, Padova, 2007, p. 159 ss.; ID., *Diritto privato e codificazioni europee*, Milano, 2007, p. 231 ss.; E. IORIATTI, *È auspicabile l'armonizzazione del diritto di famiglia?*, in G. PASCUZZI (a cura di), *La famiglia senza frontiere*, Trento, 2006, p. 169 ss.; S. WINKLER, *Il diritto di famiglia*, in G.A. BENACCHIO, F. CASUCCI (a cura di), *Temi e Istituti di Diritto Privato dell'Unione Europea*, Torino, 2017, p. 293 ss.

<sup>17</sup> Si pensi alla sua importanza rispetto alla elaborazione dell'interesse del minore che, pur non espressamente menzionato nel testo della Cedu, è valorizzato dalla corte come declinazione del onnicomprensivo diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all'art. 8, comma 1, Cedu. Sul punto si rinvia alle recenti riflessioni di L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, Milano, 2021, p. 93. Parimenti influente è l'attività della Corte di Giustizia dell'Unione europea: sul tema, G. DE BAERE, K. GUTMAN, *The impact of the European Union and the European Court of Justice on European family law*, in J.M. SCHERPE (a cura di), *European Family Law*, vol. 1, 2016, p. 5 ss.

della transizione dalla tradizionale potestà genitoriale alla *parental responsibility* inglese, al concetto di *elterliche Sorge* tedesca, o ancora, alla espressione *child support* tipizzante la sfera oltreoceano<sup>18</sup>. Difatti, l'approccio sempre più "pédocentrique" si erige sul primato dell'interesse dell'*enfant* che deve orientare tutte le situazioni che lo coinvolgono<sup>19</sup>. Emblematico, in tal senso, appare il più recente intervento normativo del 2022 con cui il legislatore francese ha istituito un apparato rinforzato di tutele a vantaggio del minore, concernente, tra i vari, i meccanismi di adozione e di cambiamento del nome<sup>20</sup>. O, ancora, su scala europea il *welfare of the child* assurge a criterio ispiratore dei principi sanciti dalla *Commission on European Family Law (CEFL)*<sup>21</sup>.

Proprio rispetto alle rilevanti modifiche intervenute in ambito familiare negli ordinamenti di matrice continentale, l'istituto dell'usufrutto legale dei genitori costituisce fecondo laboratorio di ricerca, atteso che, per un verso, si denota per la sua fisionomia resiliente alle metamorfosi normative e più in generale ideologiche succedutesi nel corso degli anni; per altro verso, se calato nel prisma della comparazione giuridica con l'ineluttabile qualità "riflettente" di quest'ultima<sup>22</sup>, restituisce un'immagine attenuata del segnalato *exceptionalism* del diritto di famiglia, come di qui a breve si vedrà sulla scorta del raffronto con l'affine istituto francese della *jouissance légale*.

---

<sup>18</sup> La convergenza terminologica è rilevata da A.G. CIANCI, *La "responsabilità genitoriale"*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. III, Padova, 2022, p. 799. *Ivi* per le note bibliografiche essenziali rispetto alle singole opzioni lessicali.

<sup>19</sup> Emblematica in tal senso la riflessione di A. GOUTTENoire, Y. FAVIER, *Évolutions de la famille et du droit de la famille*, in *Recherches familiales*, 2023, p. 107, per cui "l'intérêt et les droits de l'enfant sont devenus incontournables". Di qui, "ce prisme a permis une évolution formelle du droit de la famille dont les textes sont marqués du sceau de l'intérêt de l'enfant". Ugualmente in dottrina italiana M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2022, 11, p. 763 ss.

<sup>20</sup> Si allude all'ordonnance n. 2022-1292 del 5 ottobre 2022, consultabile su <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368405>.

<sup>21</sup> Per una panoramica C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *Agreements in European Family Law. The Findings, Theoretical Assessments*, in *Eur. Contr. L. Rev.*, 2022, p. 159 ss.; AA. VV., *Principles of European Family Law regarding Parental Responsibilities*, Cambridge, 2007; M. ANTOKOLSKAIA, *The Harmonisation of Family Law: Old and New Dilemmas*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2003, p. 30 ss.; K. BOELE-WOELKI, D. MARTINY, *The Commission on European Family Law (CEFL) and its Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities*, in *Era Forum*, 2007, p. 125 ss., A. PERA, *Searching for a common core of family law in Europe*, in *Opinio Juris in Comparatione*, 2019, p. 17 ss.

<sup>22</sup> L. MOCCIA, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005, pp. 95-96.

2. - Nel descritto *background* di riferimento, il tema dell'usufrutto legale dei genitori presenta molteplici profili di interesse, giacché coniuga aspetti patrimonialistici intrinsecamente connessi ai risvolti personalistici sottesi. Eppure, se si ripercorre l'evoluzione del paradigma familiare, si osserva che l'istituto in esame si è contraddistinto per una costante linea di continuità<sup>23</sup>.

Segnatamente, la sua fisionomia è rimasta pressochè insensibile alle pur rilevanti modifiche intervenute nel corso del tempo, detenendo un'indubbia centralità, non soltanto per il suo portato storico, ma ancor più per la sua rilevanza pratico-applicativa notevolmente influente sulle dinamiche familiari.

Dunque, non è improprio sostenere che si tratti di un istituto "resiliente", grazie anche all'apporto del formante dottrinale, così da assecondare l'evolversi del rapporto genitori-figli, del quale, in ultima analisi esso è riflesso.

L'usufrutto legale dei genitori, allora, costituisce un *trait d'union* tra i modelli di famiglia susseguirsi nel tempo e forse uno degli esempi maggiormente paradigmatici rispetto al più esteso processo di "costituzionalizzazione" del diritto civile<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> In questi termini V. D'ANTONIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *L'usufrutto legale dei genitori: novità e costanti dell'istituto*, in [www.comparazioneDIRITTOCIVILE.it](http://www.comparazioneDIRITTOCIVILE.it) (giugno 2013), p. 1.

<sup>24</sup> Sul ricorso alle norme costituzionali come strumento di riconduzione a sistema degli istituti familiari, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. 3, Napoli, 2020, in cui risulta cristallizzata la linea ermeneutica già sancita in ID. (a cura di), *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 1, p. 414, ove si allude ad un diritto civile costituzionale diretta filiazione del superamento della dicotomia diritto privato e diritto pubblico. Secondo E. NAVARRETTA, *Diritto civile e diritto costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 5, p. 643, "la condivisione degli studi è resa necessaria dallo stesso assetto delle fonti, dall'imporsi della Costituzione, quale fonte primaria, al civilista così come a ogni studioso del diritto. Al contempo, la presenza nella Costituzione di norme, che espressamente menzionano categorie civilistiche la proprietà e la famiglia - e di disposizioni che implicitamente coinvolgono il contributo ermeneutico del privatista, vincola il diritto costituzionale ad una comparazione imprescindibile con il diritto privato". Specifica però P. RESCIGNO, *Il codice civile italiano: un inventario di un mezzo secolo (1992)*, in ID. (a cura di), *Codici. Storia e geografia di un'idea*, Roma-Bari, 2013, p. 56 che "termini come "famiglia" o "contratto", ad esempio, al di là delle aperture della Carta costituzionale, sono da chiarire attraverso il codice civile poiché la Costituzione del '48 (e qualsiasi Costituzione, per quanto voglia porsi in un rapporto dialettico col codice civile) non era in grado di riscrivere nozioni che hanno una tradizione ed una intrinseca positività nei codici civili".

Più in generale, sulla interpretazione promozionale della Costituzione, P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 1, pp. 119-120 segnala che essa non rappresenta "sempre e soltanto regola ermeneutica, ma norma di comportamento, idonea ad incidere anche sul contenuto delle relazioni tra situazioni soggettive, funzionalizzandole a nuovi valori". Di qui si giustifica la rilettura dei paradigmi fondanti il diritto civile che pur superficialmente insensibili ai valori costituzionali, risultano

Il primo tratto saliente dell'istituto, la cui ispirazione ed il cui funzionamento sono di chiara genesi romanistica post-classica<sup>25</sup>, si rinviene nella correlazione tra l'usufrutto *ex lege* e l'obbligazione genitoriale per le spese nell'interesse del figlio, tale da evocare un'idea di sinallagmaticità, in stregua alla quale il riconoscimento dell'usufrutto sui beni del figlio si poneva, nel disegno originario del codice del '42, come "controprestazione", vale a dire una sorta di sostegno ed un ristoro in favore del genitore per il dovere di mantenimento nascente dall'esercizio della *patria potestas*<sup>26</sup>.

Al contempo, la correlazione con l'ideologia familiare del tempo si ricavava anche dalla circostanza per cui l'usufrutto legale era espressamente escluso nelle ipotesi di filiazione naturale e destinato a cessare in caso di contrazione di nuovo vincolo matrimoniale da parte del genitore.

---

secondo M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 848, "innervati da una logica "relazionale" riconducibile, in quanto tale, proprio alla dimensione assiologica della solidarietà costituzionale"; A. ZOPPINI, *Per una rilettura del Codice civile alla luce della Costituzione*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2022, p. 315 ss. Ancora rispetto alla costituzionalizzazione della famiglia, G. AMADIO, F. MACARIO (a cura di), *Diritto di famiglia*, Bologna, 2016.

Il processo di costituzionalizzazione del diritto privato, volto a permeare il sistema civilistico *tout court* con i principi cardine della Costituzione, si registra anche nel panorama comparatistico ove si discorre di *Constitutionalization of Private Law*. Si vedano in tal senso H. MICKLITZ (a cura di), *The Constitutionalization of European Private Law*, Oxford, 2014; AA. VV., *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2018; C. MAK, *Fundamental Rights in European Contract Law. A Comparison of the Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England*, The Netherlands, 2008.

<sup>25</sup> Rilievi in tal senso si scorgono sia nel *Code Civil* francese che nel codice civile italiano del 1865: si pensi alla originaria formulazione dell'art. 324 c.c. che riconosceva il diritto al godimento sui beni del figlio in capo al padre, unico titolare della *patria potestas*. Per una disamina analitica dell'evoluzione storica dell'istituto e della sua correlazione con le ideologie familiari succedutesi nel tempo, F. DEGNI, *Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano*, Padova, 1943, p. 74 ss.; F.D. BUSNELLI, *La tutela della vita familiare nel nuovo diritto di famiglia*, in *Studi Coviello*, Napoli, 1978, p. 39 ss.; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1997, p. 569 ss.; F. RUSCELLO, *Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori*, in *Dir. fam. pers.*, 2009, p. 1329 ss.

<sup>26</sup> In questi termini F. INVREA, *La patria potestà*, in *Foro it.*, 1935, p. 203 ss.; R. TRIOLA, *L'usufrutto legale del genitore*, in *Riv. not.*, 1973, p. 126 ss. Più di recente V. D'ANTONIO, *La potestà dei genitori*, in G. AUTORINO (a cura di), *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, II ed., vol. IV, Torino, 2011, p. 491 ss.; A. SPATUZZI, *L'usufrutto legale dei genitori, tra tradizione funzionale e nuove frontiere legislative*, in *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 932 ss.

Tuttavia, tale apparente limitazione funzionale, nel senso della segnalata connessione tra titolarità ed interesse del minore<sup>27</sup>, consacrata nell'art. 325 c.c., ha probabilmente assicurato longevità alla figura nel passaggio progressivo da diritto soggettivo ad *officium* di diritto privato<sup>28</sup>, ponendo altresì un nesso di interrelazione tra essa e la responsabilità genitoriale.

Tale processo si è, difatti, sviluppato e consolidato negli ultimi decenni, a seguito della riforma del 1975 e maggiormente con la riforma dello *status filiationis* di cui alla legge n. 291 del 10 dicembre 2012<sup>29</sup>.

In particolar modo, l'intervento riformatore del 1975 ha impresso nel suo disegno complessivo modifiche sostanziali sulla disciplina dell'usufrutto legale dei genitori sia per ciò che concerne la formulazione normativa, sia con riguardo all'accentuazione del legame con taluni istituti basilari del diritto di famiglia riformato.

---

<sup>27</sup> Sulla concezione dell'interesse del minore la letteratura è sterminata. Si vedano, quantomeno, P. STANZIONE, *Capacità e minore d'età nella problematica della persona umana (1975)*, rist., Napoli, 2018, *passim*; F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984 che pone in evidenza la transizione dal paradigma della soggezione a quello della partecipazione del minore; U. SALANITRO, *Azioni di stato, interesse del minore e ricerca della verità*, in *Famiglia*, 2019, p. 525; V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 413; E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 34 ss.; M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, *passim*; B. AGOSTINELLI, *Informazione e minori, una rilettura integrata per una tutela uniforme*, in *Jus civ.*, 2022, p. 334 ss.; F. DANOVÌ, *Diritto alla bigenitorialità e interesse del minore (per un definitivo rifiuto della sindrome di alienazione parentale)*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 910 ss.

<sup>28</sup> Sul punto, F. MILANI, *Natura giuridica dell'usufrutto legale del genitore*, in *Riv. trim.*, 1949, p. 580 ss.; M. DOGLIOTTI, *Intervento del giudice e diritti del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1982, 1, p. 139 ss.; A.C. PELOSI, *L'usufrutto legale come funzione familiare di godimento*, in *Riv. dir. matr. e fam.*, 1965, p. 71; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Tratt. dir. priv.*, 4, Torino, 1982, p. 650 ss.;

<sup>29</sup> Si allude, ovviamente, alla riforma realizzata dal legislatore con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 e con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, volta a introdurre la nozione di responsabilità genitoriale in luogo di quella di potestà genitoriale e a riorganizzare sul piano sistematico l'impianto normativo che regola la relazione genitori-figli in seno al Titolo IX del Libro I. La letteratura in proposito è vastissima: si vedano, quantomeno, C.M. BIANCA, *Note introduttive*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 437 ss.; ID., *La legge italiana conosce solo i figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1 ss.; M. DOGLIOTTI, *Nuova Filiazione: la delega al Governo*, in *Fam. dir.*, 2013, p. 279 ss.; G. CHIAPPETTA, *Lo stato unico di figlio*, Napoli, 2014; U. SALANITRO, *La riforma della filiazione dopo l'esercizio della delega (I parte)*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 540 ss.; P. SCHLESINGER, *Il D.lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam. dir.*, 2014, p. 443 ss.; G. RECINTO, *Responsabilità genitoriale, rapporti di filiazione tra scelte legislative, indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 895 ss.; M. RIZZUTI, *Che cosa rimane delle potestà familiari?*, in P. SIRENA, A. ZOPPINI (a cura di), *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. Bianca*, Roma, 2018, p. 191 ss.

Sonora conferma si rinviene nel dettato dell'art. 324 c.c., nella misura in cui l'usufrutto sui beni del figlio risulta riferito ad entrambi i genitori, onerati di destinare i frutti percepiti al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione del figlio.

Di talché, il perimetro della titolarità dell'usufrutto si estende nei confronti di entrambi i genitori quale inevitabile conseguenza dell'affermazione di parità ed uguaglianza in capo al padre e alla madre, e, pertanto, del tramonto della *patria potestas* di matrice romanistica in favore di una potestà genitoriale "congiunta"<sup>30</sup>.

Parimenti significativa appare inoltre la formulazione di nuovo conio del secondo comma dell'art. 324 c.c. laddove, nell'"inglobare", modificandola, la disposizione precedentemente collocata all'art. 325 del codice del 1942, prevede che i frutti percepiti vengano destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli, senza alcuna distinzione<sup>31</sup>. A ben vedere, soltanto una opzione ermeneutica superficiale può far ritenere che si tratti di una sfumatura lessicale. Piuttosto, la nuova dizione, perfino oltre la *voluntas legis*, sottintende una prospettiva solidaristica<sup>32</sup> propria della nuova idea di famiglia, in cui l'attribuzione dell'usufrutto ai genitori risulta orientata all'obiettivo ultimo del mantenimento dell'intero nucleo familiare, ben oltre la ristretta sfera dell'originario rapporto figlio-proprietario genitore-usufruttuario ed a favore della parità tra fratelli-proprietari e fratelli-non proprietari in relazione al vincolo di destinazione dei frutti.

Infine, rispetto alla progressiva evoluzione dell'istituto non può passare inosservata la previsione dell'art. 328 c.c. che elimina ogni riferimento alla "cessazione" del diritto di usufrutto (come prevedeva la precedente formulazione della medesima disposizione), per dare accesso a una rinnovata prospettiva animata dalla permanenza dell'usufrutto legale

---

<sup>30</sup> Una efficace ricostruzione storico-sistematica sino all'attuale concetto di responsabilità genitoriale è offerta da S. PATTI, *Die Reform des Kindschaftsrecht in Italien*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, p. 451 ss.

<sup>31</sup> Sull'irrilevanza del vincolo matrimoniale rispetto alla definizione del rapporto tra genitori e figli non può che rinviarsi a Corte Cost., 13 maggio 1998, n. 166, in *Fam. dir.*, 1998, p. 205, con nota di V. CARBONE.

<sup>32</sup> In dottrina si tende a rimarcare la dimensione solidaristica dell'istituto coniugandolo ora come diritto reale, talvolta come potere dovere. In questi termini G. TAMBURRINO, *La filiazione*, in *Giur. sist. civ. e comm.* Bigiavi, Torino, 1984, p. 388 ss.; A.C. PELOSI, *L'usufrutto legale del genitore*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, Torino, 1975.

anche nel caso in cui il genitore passi a nuove nozze, seppur appositamente delimitata con l'espressa menzione di un obbligo di natura squisitamente patrimoniale, quale è l'accantonamento in favore del figlio di quanto risulti eccedente rispetto alle spese connesse al mantenimento.

2.1. - Sul piano funzionale, i criteri ispiratori della riforma in materia familiare hanno invero amplificato il collegamento tra usufrutto e potestà genitoriale e le riflessioni di dibattito in seno all'art. 324 c.c. hanno finito per contemplare i due profili, con diverse sensibilità, specie dottrinali.

Invero, da ultimo, sembra consolidarsi la soluzione interpretativa in stregua alla quale l'istituto dell'usufrutto legale si denoterebbe per caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alla odierna responsabilità genitoriale<sup>33</sup>. In particolare, il primo, calato nel prisma del regime contributivo, risulta funzionalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia intesa nella sua dimensione complessiva, mentre l'interesse sotteso alla responsabilità genitoriale è unicamente quello del figlio<sup>34</sup>. Eppure, una simile ripartizione non esclude del tutto il legame di strumentalità dell'usufrutto rispetto alla responsabilità genitoriale.

---

<sup>33</sup> Rispetto alla modifica lessicale si veda la relazione illustrativa della riforma in cui dopo aver precisato che con il sintagma responsabilità genitoriale si rinvia ad “una situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà”, si legge che il cambiamento terminologico “dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso”. Sul mutamento di prospettiva in dottrina si vedano, per tutti, E. AL MUREDEN, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1266 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, p. 782 ss.; F. CARIMINI, *Il binomio potestà-responsabilità: quale significato?*, in R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014, p. 111 ss.; E. BATTELLI (a cura di), *Diritto privato delle persone minori di età. Diritti, tutele, nuove vulnerabilità*, Torino, 2021, p. 45 ss.; L. AMBROSINI, *Dalla “potestà” alla “responsabilità”: la rinnovata valenza dell'impegno genitoriale*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 687 ss.; profondi dubbi rispetto alla variazione terminologica e, quindi, nel senso di preferire “potestà” in luogo di “responsabilità”, sono invece avanzati da G. BALLARINI, P. SIRENA, *Il diritto del figlio a crescere in famiglia e di mantenere i rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 538, nonché da G. DE CRISTOFARO, sub art. 316 c.c., in *Comm. c.c. Cian, Oppo, Trabucchi*, Padova, 2014, p. 388 per il quale “non si vede come una responsabilità possa essere... esercitata”.

<sup>34</sup> Condividono questo rilievo, L. BARCHIESI, *La contribuzione nella nuova famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1297 ss.; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., p. 384; ID., *L'“usufrutto legale” come funzione familiare di godimento*, cit., p. 65;

In altri termini, se si abilita la ricostruzione dell'istituto in veste di *officium* riconducibile in via esclusiva ai genitori, esso tende a ricongiungersi al novero di doveri di “cura delle situazioni di natura patrimoniale delle quali il figlio minore è titolare”<sup>35</sup>, dovendosi al contempo inserire nel quadro più generale di solidarietà, unità e mutua collaborazione, presupposti indefettibili della moderna concezione del legame familiare<sup>36</sup>.

Gli è che la tendenza interpretativa volta a declinare il rapporto tra le due figure in chiave di *genus – species*, non appare del tutto peregrina, sol che si consideri lo stretto legame di strumentalità tracciato dall'art. 324 c.c.<sup>37</sup>. Il che, tuttavia, non abilita la piena reciprocità degli istituti in parola, atteso che la posizione di usufruttuario e la titolarità della responsabilità genitoriale possono non coincidere, come testimoniato dalla esclusione dell'usufrutto rispetto a determinati beni ex art. 324, comma 3, c.c.<sup>38</sup>.

A medesime conclusioni conduce la lettura sistematica della disciplina di cui all'art. 315 c.c., sia per come ridisegnata a seguito dell'intervento riformatore del 1975 sia, in termini ancor più emblematici, alla luce della modifica della stessa disposizione per effetto della legge n. 219 del 2012, che ha ricondotto il dovere di contribuzione del figlio nella più ampia previsione dell'art. 315-bis c.c.

Segnatamente, l'art. 315 c.c. così come novellato a seguito della riforma del 1975 introduceva il dovere di contribuzione del figlio al mantenimento della propria famiglia, complementare al dovere di rispetto già sancito nel codice del 1942. Siffatta novità sostanziale, si poneva a detta di un primo orientamento dottrinale, in aperto contrasto con l'usufrutto legale, restringendone inevitabilmente il perimetro applicativo, se non addirittura riconducendolo nel più generale dovere di contribuzione del figlio al mantenimento della famiglia<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Così F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 26.

<sup>36</sup> Cfr. V. D'ANTONIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 9.

<sup>37</sup> A. BELVEDERE, *Potestà dei genitori*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 11.

<sup>38</sup> In questi termini A. SOBBRIO, sub art. 324 c.c., in *Comm. c.c. Gabrielli*, Torino, 2010, p. 324; G. LISELLA, *Nuova disciplina della filiazione e usufrutto legale dei genitori*, in *Vita notarile*, 2017, p. 14, individua l'unidirezionalità del collegamento tra le due figure sulla scorta dell'attuale formulazione dell'art. 334 c.c.

<sup>39</sup> Cfr. S. PATTI, *Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 1977, p. 1364.

Eppure, ad uno sguardo più analitico, la chiave di compatibilità tra i due istituti sarebbe ravvisabile nella diversa ricostruzione interpretativa per cui il riformato art. 315 c.c. allude ad un dovere generale in capo al figlio, la cui durata risulta subordinata alla perdita dello *status* di figlio convivente.

Tuttavia, l'indagine in merito ai profili funzionali dell'usufrutto legale non si esaurisce nel mero raffronto con i doveri incombenti in capo al figlio, atteso che le coordinate dell'istituto si pongono al crocevia della responsabilità genitoriale con il suddetto obbligo di contribuzione. Difatti, se da un lato le disposizioni normative sono emanazione di tale obbligo, da un altro concretizzano taluno dei contenuti della responsabilità genitoriale. Ragion per cui appare indubitabile la compatibilità, teorica e pratica, dei due istituti.

Semmai, si può sostenere che l'usufrutto legale palesa ormai inequivocabilmente la specifica doppia dimensione "patrimonial-solidaristica" assurgendo a peculiare strumento di attuazione delle istanze di corretta gestione del patrimonio del minore nella prospettiva di una "solida" comunione e collaborazione economica e morale all'interno del nucleo familiare<sup>40</sup>.

Una simile ricostruzione non soltanto si pone in piena sintonia con la transizione dalla potestà genitoriale alla "responsabilità" genitoriale, bensì nella medesima traiettoria interpretativa, si muovono le modifiche introdotte dal legislatore con la c.d. riforma della filiazione.

In particolare, il significato sistematico della nuova disciplina dell'art. 315-bis c.c.<sup>41</sup>, in seno al quale è ricollocata la previa formulazione dell'art. 315 c.c. con la contestuale aggiunta di tre nuovi commi, disvela, in maniera ancor più nitida la prospettata convergenza, nella misura in cui l'espressione "Diritti e doveri del figlio", assurgendo a *lex generalis* della responsabilità genitoriale, ingloba nella relazione tra genitori e figli situazioni

---

<sup>40</sup> In questi termini F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 30; V. D'ANTONIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 6.

<sup>41</sup> Secondo C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II, 1, *La famiglia*, V ed., Milano, 2014, p. 331, la norma in esame "ha proclamato lo statuto dei diritti del figlio".

giuridiche soggettive sia di natura attiva che di natura passiva<sup>42</sup>.

Pertanto, l'architettura dell'art. 315-bis c.c., con il dovere morale di rispetto e quello patrimonial-solidaristico di contribuzione del figlio connessi al diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito e assistito moralmente<sup>43</sup>, tende a combaciare con la struttura dell'art. 324 c.c., caratterizzata dal bilanciamento tra l'istruzione e l'educazione dei figli e il mantenimento della famiglia<sup>44</sup>.

In termini ancora più chiari e considerato l'istituto in chiave funzionale, la formulazione prescelta dal legislatore consacra il collegamento, per l'appunto funzionale, tra responsabilità genitoriale ed usufrutto legale, con la visione solidaristica della famiglia a fare da sfondo e giustificazione di entrambi<sup>45</sup>.

3. - Nel solco del percorso ermeneutico tracciato, può allora agevolmente cogliersi il senso dell'estensione della disciplina dell'usufrutto legale dei genitori al c.d. genitore naturale<sup>46</sup>, consolidatasi con la l. 219/2012.

Esemplificativa rispetto al definitivo superamento degli ostacoli ideologici frapposti alla equiparazione tra genitori legittimi e naturali, appare la vigente versione dell'art. 315 c.c., in cui risulta cristallizzato lo statuto unitario della filiazione<sup>47</sup>, a maggior ragione

---

<sup>42</sup> Il collegamento tra i due istituti, a detta di A. SOBBRIO, *op. cit.*, p. 846, si giustifica alla luce della circostanza per cui essi “rispondono ad un comune principio di natura familiare, ispirato alla logica della contribuzione”.

<sup>43</sup> Si vedano, tra gli altri, M. MORETTI, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, in M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI (a cura di), *La riforma della filiazione, Aspetti personali, successori e processuali*, L. 10 dicembre 2012, n. 219, Bologna, 2013, p. 57 ss.; A. BELELLI, *I doveri del figlio*, in *Leggi civ. comm.*, 2013, p. 555.

<sup>44</sup> Cfr. V. D'ANTONIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *op. cit.*, p. 15.

<sup>45</sup> *Ibidem.*

<sup>46</sup> Più in generale sul mutamento di prospettiva in ambito familiare, C. MANZÙ, *La nuova famiglia dalla struttura alla funzione*, in [www.comparazionedirittocivile](http://www.comparazionedirittocivile), 2015, p. 4 ss. che rimarca come “nella relazione genitoriale è passata in seconda fila la struttura (da intendersi come relazione biologica genitori-figli) ed è emersa, diventando preminente, la funzione, senza alcun riguardo alla genesi della filiazione, ma al solo profilo assorbente della tutela del figlio, in quanto persona”. Di qui può ben comprendersi il significato sistematico della Novella rispetto all'istituto dell'usufrutto legale che risente di un ampliamento del perimetro applicativo sino a coinvolgere tutti i genitori esercenti la responsabilità genitoriale: in tal senso, A. SPATUZZI, *L'usufrutto legale dei genitori, tra tradizione funzionale e nuove frontiere legislative*, cit., pp. 945-947.

<sup>47</sup> Con particolare efficacia C.M. BIANCA, *La riforma della filiazione: alcune note di lume*, in *Giust. Civ.*, 2013, p. 439 ss., ravvisa nell'art. 315 c.c. un principio di ordine pubblico. Ancora per G. FERRANDO, *La legge*

confortato dalla legge n. 76 del 2016 (c.d. “legge Cirinnà”)<sup>48</sup>, che ha ormai accreditato la pluralità dei modelli familiari<sup>49</sup>.

Sicché, seguendo questa traiettoria, il dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia, per come disegnato dall’art. 315-bis c.c., non soltanto non può conoscere attenuazioni o declinazioni distinte a seconda che la famiglia sia basata o meno sul presupposto matrimoniale, ma avalla altresì la segnalata interpretazione della contribuzione ad opera dei figli in termini di dovere generale in cui confluisce funzionalmente l’usufrutto legale dei genitori<sup>50</sup>.

Così come non pare revocabile in dubbio che analoga sorte interpretativa ricevono il secondo comma dell’art. 324 c.c., che vincola la destinazione dei frutti dei beni del figlio proprietario al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli e l’intera disciplina dell’usufrutto legale, da applicarsi indiscriminatamente a tutti i genitori gravati di responsabilità genitoriale, a prescindere dal tipo di vincolo tra essi instaurato.

In questo contesto ed in tale prospettiva lascia perplessi la permanente discriminazione emergente dall’art. 328 c.c. che attiene sia alla posizione dei figli “nati dal

---

sulla filiazione. *Profili sostanziali*, in *Jus civile*, 2013, p. 135 la condizione giuridica di figlio è tutelata sul piano valoriale a prescindere dal vincolo di diritto o di fatto intercorrente tra i genitori.

<sup>48</sup> Tra i primi commenti alla riforma legislativa si vedano, quantomeno, M.R. MARELLA, *Qualche notazione sui possibili effetti simbolici e redistributivi della legge Cirinnà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, p. 231 ss.; M. D’AMICO, *L’approvazione della legge Cirinnà: fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico*, in *Notizie di Politeia*, 2016, pp. 38-49; S. PARISI, *Famiglia “di diritto”: un genere, tre specie? Intorno alla legge Cirinnà sulle unioni civili*, in *Quaderni costituzionali*, 2016, p. 567 ss.; AA. VV., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze – Legge 20 maggio 2016, n. 76*, Torino, 2016, p. 60 ss.; G. OBERTO, *La famiglia di fatto. Introduzione alla «Riforma Cirinnà»*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 709 ss.; T. AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 398 ss.; P. SCHLESINGER, *La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 846; F. MACARIO, *Nuove norme sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e deludente*, in *Giust. civ. comm.*, 2016, p. 2 ss.; C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, Torino, 2017, *passim*.

<sup>49</sup> In dottrina si discorre altresì di “pluralismo familiare” (N. LIPARI, *Riflessioni su famiglia e sistema comunitario*, cit., p. 440). Con ulteriori terminologie, ma nella medesima direzione, V. SCALISI, «*Famiglia*» e «*famiglie*» in *Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 7 ss.; P. ZATTI, *Familia, familiae. Declinazione di un’idea. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Familia*, 2002, p. 13 ss. Altresì efficace in proposito il parallelismo con il paradigma proprietario ad opera di S. PATTI, *La famiglia: Dall’isola all’arcipelago?*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 513, il quale richiamando l’espressione pugliattiana (“dalla proprietà alle proprietà”), specifica che in ambito familiare il fenomeno è maggiormente articolato, atteso che “nel caso della famiglia forme diverse di comunità di affetti, anche con vincoli di sangue, sono sempre esistite, ma erano state relegate ai margini dell’esperienza giuridica, o perfino escluse dal sistema giuridico e da esso condannata”.

<sup>50</sup> Cfr. G. LISELLA, *Nuova disciplina della filiazione e usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 8.

matrimonio” che a quella dei figli “nati fuori dal matrimonio”.

In realtà, anche ove il genitore “naturale” contragga matrimonio con altra persona, fondando una famiglia “legittima” nella quale il figlio è inserito, potrebbe trovare applicazione la “restrizione” di cui al citato articolo, che comporta l’obbligo di accantonare in favore del figlio proprietario soltanto quanto risulti eccedente alle spese per il mantenimento, per l’istruzione e l’educazione.

In ogni caso la sopravvivenza della descritta discriminazione, a mente dell’art. 328 c.c., è certamente ascrivibile all’idea del legame tra l’istituto in esame e l’esercizio della responsabilità genitoriale, ma da tempo la dottrina ha manifestato seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, ad esempio con riferimento all’incidenza della stessa sulla figura del c.d. “terzo genitore”<sup>51</sup> nella disciplina del c.d. affidamento condiviso. Ragion per cui a fronte della piena equiparazione tra filiazione legittima e naturale e dinanzi alla consacrazione del polimorfismo familiare, la portata dell’art. 328 c.c. necessita di una rilettura costituzionalmente orientata e di una attualizzazione in chiave evolutiva.

4. - Di assoluto fascino teorico, sebbene non senza ricadute pratico-applicative, è il raffronto dell’istituto in parola con la disciplina dell’usufrutto ordinario, atteso che l’art. 325 c.c. riconduce in seno all’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario.

Sulla scorta del dettato normativo e in una visione sistematica, v’è allora da chiedersi se il prospettato richiamo alluda alla qualificazione dell’usufrutto genitoriale come mera *species* del *genus* usufrutto ordinario<sup>52</sup>, oppure, per converso, a fronte della *littera legis*, sussista una sostanziale distinzione tra le due figure giuridiche<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Sul tema si rimanda a M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010; EAD., *Rapporti di filiazione e "terzo genitore: le esperienze francese e italiana*, in *Fam. dir.*, 2012, p. 201 ss.

<sup>52</sup> Così, C. GRASSETTI, *Della patria potestà*, in *Comm. D'Amelio*, Firenze, 1940, p. 630 s.; G. DE CRISTOFARO, *L'usufrutto legale*, in *Tratt. fam. Zatti*, II, Milano, 2002, p. 1456 ss.

<sup>53</sup> Si vedano M. CAVANNA, *Incapaci e impresa. Un tema classico, con diverse questioni irrisolte. L'impresa individuale dell'incapace*, in *Giur. it.*, 2021, p. 732 ss.; G. LISELLA, *Usufrutto legale e contribuzione filiale al mantenimento della famiglia*, Napoli, 2003, p. 61 s.; F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, cit., p. 154 ss.

Tuttavia, nonostante la potenziale fascinazione teorica<sup>54</sup>, risulta certamente più utile prendere atto, in un'ottica funzionale, delle divergenze<sup>55</sup> sussistenti tra le due fattispecie, diretta filiazione del peculiare ambito in cui l'usufrutto legale opera e della relazione innanzi sottolineata con la responsabilità genitoriale.

In realtà il richiamo della norma in oggetto alla disciplina dell'usufrutto ordinario va interpretato in senso restrittivo, ritenendo estensibili soltanto talune disposizioni dell'usufrutto ordinario purché compatibili con la natura dell'istituto familiare.

È appena il caso di sottolineare la diversità in tema di fonte dell'usufrutto, che, quanto a quello genitoriale, si rinviene esclusivamente nella legge senza che ne sia possibile una costituzione volontaria e, più in particolare, nei due presupposti configurativi della responsabilità genitoriale e della condizione di figlio-proprietario, vale a dire l'appartenenza dei beni al figlio.

Invero, sebbene di non poco conto, siffatto elemento discrezionale non resta il solo, atteso che, se si trasla il focus sul perimetro di azione riconosciuto ai genitori, l'usufrutto legale non conferisce a questi ultimi il diritto di “trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare” di cui all'art. 981, comma 2, c.c.<sup>56</sup>.

Ancora, sul piano rimediabile, l'eventuale abuso dei genitori usufruttuari in termini di cattiva amministrazione del patrimonio del minore, risulta sanzionabile con la privazione del diritto in conformità all'art. 334 c.c.<sup>57</sup>.

Al contempo, la tendenza ad interpretare l'usufrutto genitoriale in qualità di diritto di natura familiare piuttosto che di diritto soggettivo in senso stretto<sup>58</sup>, costituisce la *ratio* giustificativa della assoluta indisponibilità e delle sue correlate declinazioni dettate dall'art.

---

<sup>54</sup> Ben sintetizzata da D. POLETTI, *Decadenza o metamorfosi dell'usufrutto? Spunti per una riflessione*, in *Le Società*, 2016, p. 931 la quale rimarca la “capacità dell'usufrutto di attraversare tutti i libri del codice”.

<sup>55</sup> La medesima traiettoria ermeneutica è percorsa da A. SPATUZZI, *L'usufrutto legale dei genitori, tra tradizione funzionale e nuove frontiere legislative*, cit., p. 937.

<sup>56</sup> A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 2015, p. 492.

<sup>57</sup> Cfr. Cass. civ., 14 giugno 2017, n. 14803, in *Giur. it.*, 2018, p. 1598 ss. con nota di F. TINTI, *Abusi dell'usufruttuario e rimedi*.

<sup>58</sup> A. SOBBRIO, *op. cit.*, p. 851.

326 c.c.<sup>59</sup>.

In tal senso, l'indisponibilità si traduce, quale regola generale, nella impossibilità alienare, di costituire in pegno, di ipotecare o di rivalersi in via esecutiva sull'usufrutto dei genitori, potendo i beni divenire oggetto soltanto di pegno ed ipoteca, nella misura in cui la relativa costituzione sia ricondotta agli atti di disposizione espressione del potere di amministrazione dei beni del figlio a mente dell'art. 320 c.c.: in questo caso, tuttavia, resta fermo il presidio della verifica che tali atti risultino strumentali alla realizzazione degli interessi del figlio, poiché necessari e di evidente utilità. Ed in effetti, a ben riflettere, come è stato fatto notare, tali vincoli riguarderebbero la proprietà del bene e non l'usufrutto o la nuda proprietà<sup>60</sup>.

Ci si interroga inoltre sull'ammissibilità degli atti di disposizione sui frutti, e la risposta può essere in senso affermativo, sebbene ristretti ad un ambito limitato, alla luce del peculiare obiettivo cui risulta funzionalizzato l'istituto.

Sempre dal primo e dal secondo comma dell'art. 326 c.c. sono ricavabili, infine, l'inespropriabilità dell'usufrutto legale e, ancora, la parziale inespropriabilità dei frutti dei beni del figlio.

Quanto alla prima, l'inespropriabilità attiene al solo usufrutto legale e non ai singoli beni di proprietà del figlio: l'esecuzione sui beni, pertanto sarebbe ammessa solo in favore dei creditori del figlio e per i debiti contratti dai genitori quali suoi legali rappresentanti<sup>61</sup>.

Viceversa, per ciò che concerne l'inespropriabilità dei frutti, il secondo comma dell'art. 326 c.c. impedisce l'esecuzione ad opera dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo, in riferimento a debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In sostanza la sola posizione soggettiva legittimata a rivalersi sui frutti sarebbe quella del creditore dei genitori, seppur limitatamente ai debiti insorti per la gestione del nucleo

---

<sup>59</sup> Sulla scorta delle medesime caratteristiche A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *op. cit.*, p. 492 optano per la qualificazione dell'istituto in termini di diritto fiduciario.

<sup>60</sup> F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p.198.

<sup>61</sup> A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2169.

familiare.

Di là dai riferimenti normativi, il *discrimen* tra le due figure può ricavarsi da ulteriori osservazioni analitiche che promanano dalla lettura appena proposta.

Se si prende in esame l'ipotesi di alienazione dei beni del figlio, l'usufrutto dei genitori diviene vincolato all'esclusivo ricavato dell'alienazione, a conferma dell'inscindibilità dell'usufrutto dalla proprietà dei beni. Inoltre, nonostante ai genitori sia riconosciuta la qualifica di amministratori, essi non hanno diritto all'indennità per i miglioramenti della cosa, aspetto caratterizzante l'usufrutto ordinario alla luce degli artt. 985 - 986 c.c.<sup>62</sup>.

Dalla disciplina dell'usufrutto ordinario è invece mutuabile l'ipotesi di estinzione per totale perimento della cosa *ex art.* 1014 c.c., mentre sembrano incompatibili l'estinzione per prescrizione, confusione, non uso, rinuncia totale o parziale.

Si discute sull'applicabilità dell'obbligo di rendere il conto della propria gestione, anche se pare convincente l'opzione ermeneutica volta a rilevare che il rendiconto è il solo rimedio di cui dispone il genitore in caso di censure sulla sua corretta amministrazione.

Non mancano, invero, vari profili di analogia tra le figure in esame; il genitore, nel godere della cosa, deve attenersi ai parametri richiamati dall'art. 1001, comma 2, c.c., adottando la diligenza del buon padre di famiglia. Tuttavia, coglie nel segno chi rileva che, per un'ironia della sorte, l'esonero da responsabilità del genitore per *mala gestio* non può conseguirsi in base ad un parametro "medio" alla luce delle finalità sottese all'istituto<sup>63</sup>.

In definitiva, le "ragioni" dell'usufrutto legale, così strettamente intricate con l'istituto familiare inducono a sostenere che il tentativo di ricostruzione sistematica, si è detto in chiave di *genus-species*, non è destinato al successo e che le affinità tra le due figure esaminate non va molto oltre l'assonanza terminologica.

---

<sup>62</sup> Cfr., per ulteriori differenziazioni, V. D'ANTONIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *Usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 12.

<sup>63</sup> Il condivisibile rilievo è sollevato da F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto Legale*, cit., p. 174 e ivi per ampia bibliografia a sostegno.

5. - Di estremo interesse, quanto alla morfologia dell'istituto in esame, ma con lo sguardo sempre rivolto ai profili funzionali, è il perimetro applicativo dell'usufrutto legale.

In tal senso, appare significativo il disposto dell'art. 324 c.c. che, similmente a quanto accade nella prospettiva ordinamentale francese, provvede a definire le ipotesi di esclusione dell'usufrutto. In prima battuta esulano dalla cornice operativa dell'istituto i beni che il figlio abbia acquistato con i proventi del proprio lavoro, sul presupposto della valorizzazione dell'attività svolta dal figlio minore rispetto all'esercizio di una professione. Alla medesima *ratio* giustificativa di tutela del figlio lavoratore, si ricollega la successiva fattispecie che esclude dall'usufrutto i beni lasciati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione. Tuttavia, rispetto a questa seconda ipotesi, si pone agli occhi dell'interprete il quesito centrale relativo alla sorte dei beni allorquando sia venuto meno lo scopo cui gli stessi risultano destinati. Ebbene, a fronte dell'opzione ermeneutica volta ad ammetterne l'inclusione nel perimetro dell'usufrutto legale<sup>64</sup>, l'inversa soluzione interpretativa tende ad ampliare la portata del dettato normativo anche alla fase di esercizio dell'attività professionale e non soltanto a quella iniziale<sup>65</sup>.

Ancor più interessanti, anche per ciò che concerne la successiva comparazione con la *jouissance légale* francese, risultano le lettere c) e d) della disposizione in esame.

Segnatamente, la prima coordinata normativa, esclude l'operatività dell'usufrutto rispetto ai "beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto".

Come *funditus* si vedrà, un simile scenario realizza una peculiare deroga all'impianto di responsabilità genitoriale, nell'ottica di agevolare gli atti di liberalità in favore del minore: viene in sostanza ad amplificarsi l'autonomia privata nell'alveo delle dinamiche familiari, seppur ascrivibile alla necessità di tutelare la posizione del minore<sup>66</sup>.

Infine maggiori perplessità desta l'ipotesi dell'esclusione dei "beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei

---

<sup>64</sup> A. CICU, *La filiazione*, cit. p. 400 s.

<sup>65</sup> Di questa opinione GIUS. M. RICCIO, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 626.

<sup>66</sup> Cfr. V. D'ANTONIO, G. GIANNONE CODIGLIONE, *L'usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 16

genitori esercenti la responsabilità genitoriale”, ancor più se si considera la ricostruzione in chiave “patrimonial-solidaristica” dell’istituto. Taluno vi scorge un carattere sanzionatorio nei confronti del genitore che abbia rifiutato il lascito<sup>67</sup>, per altri costituirebbe una forma di “rinunzia” tacita dell’usufrutto legale<sup>68</sup>, invero, scarsamente compatibile con la natura di *officium* dell’istituto. Probabilmente è da condividere l’opinione che scorge il fondamento della disposizione esclusivamente in una “mera ragione di opportunità”<sup>69</sup>, pur non mancando perplessità perfino di legittimità costituzionale, quantomeno per il profilo di ragionevolezza della norma.

6. - L’originaria influenza del *Code civil* sulla delimitazione dell’istituto nel Codice civile del 1865, già di per sé giustificherebbe il raffronto comparativo tra le due esperienze giuridiche. Nondimeno, si rinvergono molteplici ragioni che inducono all’approfondimento dell’omologa figura francese della *jouissance légale*, soprattutto per verificare se le traiettorie strutturali ed in particolar modo funzionali della figura coincidano in entrambi gli ordinamenti; e ancora se il modello italiano possa ormai dirsi “affrancato” dalla fonte ispiratrice iniziale.

Tuttavia, è bene inquadrare anzitutto la fisionomia dell’istituto nel contesto francese, assumendo quale punto di partenza dell’indagine comparativa i lineamenti evolutivi dell’*autorité parentale*, di cui l’*administration légale* e la *jouissance* rappresentano le declinazioni di maggior rilievo, *in primis* sotto il profilo patrimoniale.

Orbene, proprio con riguardo al sintagma *autorité parentale*, appare ancor più stimolante il confronto con l’impostazione e l’evoluzione del concetto di responsabilità genitoriale nell’ordinamento italiano, secondo le coordinate in precedenza tracciate.

Difatti, l’*autorité parentale* allude al binomio indissociabile di *droits* e *devoirs* che la legge attribuisce congiuntamente ai genitori sui beni del figlio minore o non emancipato, al fine di adempiere ai propri doveri di cura, educazione e mantenimento dell’*enfant*.

---

<sup>67</sup> A. CICU, *La filiazione*, cit. p. 402.

<sup>68</sup> F.S. BIANCHI, *Corso di diritto civile italiano*, Torino, 1922, p. 703.

<sup>69</sup> A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, cit., p. 362.

È viepiù significativo che nella sfera giuridica francese, la distinzione lessicale tra *puissance*, *autorité* e *responsabilité* abbia scandito l'itinerario evolutivo del *droit de famille*<sup>70</sup>: similmente alla traiettoria percorsa nell'ordinamento italiano, la legge francese del 4 giugno del 1970, ha rimpiazzato l'originaria formulazione della *puissance paternelle* tipizzante il codice napoleonico, con la definizione di *autorité parentale*<sup>71</sup>. Ed è facile immaginare che il ricorso a tale neologismo abbia comportato un duplice cambio di prospettiva: per un verso, il lemma *autorité* evoca l'idea di una funzione esercitata nell'interesse altrui, diversamente dal termine *puissance* che allude ad un potere illimitato, senza particolari vincoli al suo esercizio.

Per altro verso, la specificazione dell'aggettivo *parentale*, ha sancito il definitivo commiato alla lunga tradizione della antica *patria potestas* romana, per approdare al riconoscimento della *coparentalité* (cristallizzatasi in seguito con maggior enfasi nella legge francese del 2002<sup>72</sup>), per essa inteso il principio di responsabilità genitoriale attribuita ad entrambi i coniugi che, di norma, la esercitano congiuntamente<sup>73</sup>. Siffatto principio, che in realtà assume una portata universale essendo pacificamente estensibile ad ogni *genus* di famiglia, ha così allineato il *droit de famille* francese alle esperienze giuridiche continentali, agli ideali sottesi alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e alle prescrizioni

---

<sup>70</sup> P. MALAURIE, H. FULCHIRON, *Droit de la famille*, Paris, 2023, p. 789.

<sup>71</sup> Su cui F. BOULANGER, *Autorité parentale et intérêt de l'enfant*, Paris, 2008; già R. LEGEAIS, *L'autorité parentale. Etude de la loi n. 70459 du 4 juin 1970 et des textes qui l'ent complètent*, Paris, 1973.

<sup>72</sup> Sulla portata di tale riforma H. FULCHIRON, *L'autorité parentale rénovée*, in *Deffrénois*, 2002, p. 959 ss.; F. BOULANGER, *Modernisation ou utopie? La réforme de l'autorité parentale par la loi du 4 mars 2002*, in *Recueil Dalloz*, 2002, p. 1571 ss.; A. GOUTTENOIRE, *La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale*, in *AJ Famille*, 2002, p. 124 ss.; J. ROCHFELD, *Droits-fonctions versus droit subjectifs: quale modèle pour la famille?*, in *RTD civ.*, 2002, p. 377 ss.

<sup>73</sup> Per una definizione di tale neologismo si rinvia a G. CORNU, voce *Coparentalité*, in *Vocabulaire juridique*, Paris, IV ed., 2022, ove si allude a "le nom donné à l'organisation idéale de l'autorité parentale fondée sur le respect en chacun de ses parents, de sa vocation parentale et la faveur de leur collaboration, que se réalise plus ou moins parfaitement selon le cas, pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale chaque fois que soi possible (en mariage) ou hors de mariage et ainsi, si possible, en l'absence de vie commune ou ainsi dans l'exercice unilatéral (par visite, hébergement, consultation, concertation)"; F. VAUVILLÉ, *Du principe de coparentalité*, in *Petite affiches*, 2002, p. 4 ss. In giurisprudenza d'oltralpe emblematica App. Paris, 18 giugno 2015, n. 15/00864, in *Dr. Famille*, 2015, con nota di J.R. BINET: "Le partage de l'autorité parentale entre les parents n'est pas un concept déconnecté de toute réalité, imaginé pour satisfaire les revendications égalitaires des adultes, mais la traduction juridique de l'intérêt pour les enfants d'être élevé par leurs deux parents".

normative europee in materia.

All'indomani della riforma del 1970 il concetto di *autorité* parentale ha poi subito una profonda evoluzione non tanto rispetto alla scelta terminologica, rimasta tale, quanto piuttosto nei suoi lineamenti funzionali.

Difatti, la posizione del legislatore francese, una volta sancito il tramonto della *paternalité* per dare accesso alla *autorité*, è rimasta insensibile alle successive indicazioni che il Consiglio d'Europa e gli organi unionali hanno tracciato rispetto alla necessità di un'ulteriore transizione terminologica dal concetto di potestà al sintagma di *responsabilité parentale*<sup>74</sup>. Così, in occasione dei lavori preparatori del 4 marzo 2002, il legislatore francese non esitò a rilevare che una simile scelta lessicale avrebbe posto enfasi esclusivamente sul novero degli obblighi gravanti sui genitori, obliterando in tal modo il carattere dinamico e complesso dell'attività genitoriale in cui si intersecano inevitabilmente diritti, poteri e doveri. Eppure, nonostante la soluzione terminologica, l'intervento riformatore del 2002, lo si accennava, si pone in linea di continuità con le modifiche di maggior rilievo varate sino a tal momento, nella misura in cui di là da ogni distinzione dell'unione tra i genitori sul piano della struttura giuridica, la *coparentalité* affiora in qualità di regola generale dell'organizzazione verticale dei rapporti familiari<sup>75</sup>.

Nel solco della progressiva trasformazione dell'istituto familiare, con i suoi inevitabili risvolti sulla disciplina della *jouissance*, è più di recente paradigmatica l'*ordonnance* n. 2015-1288 del 15 ottobre 2015 che ha profondamente revisionato il tessuto della *administration légale*, il cui referente normativo è individuato nell' art. 382 del *Code civil*, a mente del quale non soltanto “*l'administration légale appartient aux parents*”, ma ancor più “*si l'autorité*

---

<sup>74</sup> A tal proposito, A. BÉNABENT, *Droit civil. Droit de la famille*, Paris, 2010, p. 434, specifica che “*si la tâche éducative des parents est pour eux une charge et une responsabilité, il est nécessaire pour leur permettre de l'assurer de mettre entre leurs mains une autorité*”. Ancor più emblematici il rapporto della Commissione presieduta da Irène Théry nel 1988 che sottolinea come “*parents n'ont pas que des responsabilités, mais aussi un devoir d'exigence à l'égard des enfants permettant leur socialisation. Dévaloriser ce devoir serait affaiblir la signification du lien de filiation*” e il rapporto della Commissione presieduta da Françoise Dekeuwer-Défossez del 1999 in cui si legge: “*pour responsabiliser les père et mère, il ne suffit pas de mettre l'accent sur leur responsabilité : il convient aussi d'insister sur les pouvoirs qui leur appartiennent pour mener à bien leur mission: il y a responsabilité parce qu'il y a autorité*”.

<sup>75</sup> Lo rileva M.G. STANZIONE, *Filiazione e “genitorialità”*. Il problema del terzo genitore, cit., p. 110.

*parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal*".

In particolar modo, in ordine al perimetro di azione dei *parents*, l'intervento legislativo appare certamente orientato ad ampliarne i confini laddove, per converso, restringe il margine di controllo dell'autorità giudiziaria rispetto alla gestione che i genitori abbiano sui beni del minore<sup>76</sup>.

La *ratio* di semplificazione legislativa si è in tal senso concretizzata nell'abolizione oltre che del regime di *administration légale sous contrôle judiciaire*, altresì del regime di *administration légale pure et simple* in favore di un regime unico, permeabile al controllo del giudice soltanto nelle situazioni considerate a maggior rischio<sup>77</sup>. E se si opera il raffronto con la disciplina previgente alla emanazione dell'*ordonnance* del 2015, le conseguenze sono tutt'altro che irrilevanti e ben visibili nel nuovo sistema di *administration légale* delineato agli artt. 382-387-6 del *Code civil*. Difatti, la natura "*pure et simple*" prima della novella legislativa era riconosciuta al regime di *administration* in cui entrambi i genitori esercitavano congiuntamente l'*autorité parentale*. Ne derivava che in caso di morte di uno dei genitori e più in generale in caso di esercizio unilaterale della *autorité*, subentrava *ipso iure* il controllo giudiziario.

Viceversa, dal novato art. 382 del *Code civil* emerge *ictu oculi* il significato sistematico della riforma, laddove il riconoscimento di un modello unico di *administration* rende superflua la necessaria coesistenza dell'*autorité parentale* in capo ad entrambi i genitori. Di talché, se quest'ultima è esercitata soltanto da uno dei *parents*, (ipotesi che viene a concretarsi allorquando sia deceduto uno dei genitori o in caso di privazione della *autorité parentale* nei confronti di uno dei *parents*) anche l'*administration légale* sarà ad egli attribuita in via esclusiva, con il definitivo venir meno del controllo ad opera dei giudici, il cui ruolo

---

<sup>76</sup> D'altronde nella relazione introduttiva alla riforma, in merito agli obiettivi cui la stessa risulta ispirata, si legge testualmente: "*mettre fin à un système stigmatisant pour les familles monoparentales qui (...) devaient être soumises systématiquement au contrôle du juge*", al fine di "*une égalité de traitement (...) en réservant en principe le contrôle du juge aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave le patrimoine du mineur*".

<sup>77</sup> Concorda M. MONTEIL, *Les orphelins mineurs confrontés à la monoparentalité et le droit*, in *Recherches familiales*, 2020, p. 30, che discorre di "*modernisation*" operata dall'*ordonnance* in vista di assicurare "*plus de liberté et de confiance à l'administrateur légal unique*".

risulta relegato a quello di “*juge du danger patrimonial*”<sup>78</sup>. Ed è parimenti significativo che, nella medesima direzione, per assicurare la certezza giuridica delle operazioni compiute nei confronti dei terzi, l’art. 382-1 stabilisce la presunzione secondo cui si ritiene che ciascuno dei genitori abbia ricevuto dall’altro il potere di compiere in autonomia gli atti di amministrazione concernenti i beni dei figli.

Ricostruita in questi termini, l’attuale fisionomia della *autorité parentale* si riconnette ad ogni modo sul piano funzionale ad almeno quattro prospettive.

In primo luogo, la formulazione dell’articolo 371-1, comma 2 del *Code civil*, intende rimarcare la vocazione primaria dei *parents* ad assicurare la tutela e l’educazione del figlio. Ad essa si associa la c.d. *vocation égalitaire*, diretta filiazione degli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni con cui si è progressivamente approdati, al pari dell’esperienza italiana, al riconoscimento della piena uguaglianza dei *parents*; la *vocation exclusive*, in guisa alla quale la *autorité parentale* spetta in via esclusiva ai genitori e la *vocation temporaire* che allude alla interconnessione tra *autorité* e *status* di incapacità del minore, tale che la prima dispiega la sua portata applicativa sino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età o l’emancipazione<sup>79</sup>.

7. - In siffatto *background* normativo, la *jouissance légale* costituisce una specificazione del regime di amministrazione legale, consentendo ai genitori di gestire e soprattutto di beneficiare dei *biens* facenti parte del patrimonio del minore, altresì nell’ottica di adempiere ai doveri di educazione e mantenimento nei suoi confronti nel prisma più generale di *solidarité familiale*<sup>80</sup>.

Nell’ordinamento giuridico transalpino la norma cardine dell’art. 386 del *Code civil* risulta rubricata con il sintagma della *jouissance légale*. La disposizione in esame al primo comma, definisce l’alveo dei soggetti cui compete l’usufrutto sui beni del figlio, specificando un nesso di stretta interrelazione proprio tra la *jouissance légale* e l’*administration légale*, tale

<sup>78</sup> Efficacemente H. LANSIAUX-MORNET, *Du juge du danger patrimonial*, in *Aj Famille*, 2016, p. 364.

<sup>79</sup> In questi termini, P. MALAURIE, H. FULCHIRON, *Droit de la famille*, cit., pp. 802-803.

<sup>80</sup> H. FULCHIRON, *Les Solidarités entre générations*, Bruxelles, 2013.

che la prima “*appartient solt aux parents en commun, soit á celui d’entre eux qui a la charge de l’administration*”. Di qui, la *ratio* giustificativa dell’istituto in parola si rinviene in una duplice argomentazione. Da un lato, si tende a riconoscere ai genitori una sorta di *compensation*, come  *salaire* per gli sforzi legati al mantenimento e all’educazione del minore; sul versante strettamente pratico, invece, l’attribuzione della  *jouissance légale* impedisce ai genitori di essere destinatari dei redditi provenienti dal patrimonio del minore quando il figlio raggiunge la maggiore età.

Al contempo, la  *jouissance légale* disvela anche nella prospettiva francese l’interferenza con i paradigmi fondanti il  *droit de propriété*<sup>81</sup>, sol che si consideri la stretta assonanza letterale con il  *droit réel de jouissance spéciale*<sup>82</sup>. A ben vedere, quest’ultimo è dai più interpretato come il  *couteau suisse*<sup>83</sup> dei diritti reali, atteso che consente di dar forma ad un diritto “su misura” i cui lineamenti applicativi sono stati progressivamente affinati dall’*ars interpretandi* del formante giurisprudenziale<sup>84</sup>. Centrale, in tal senso, appare la pronuncia del 2012 con cui la Terza Sezione della Cassazione francese<sup>85</sup> ha riconosciuto, in deroga al rigido paradigma del  *numerus clausus*<sup>86</sup>, la possibilità di costituire diritti reali  *sui generis* caratterizzati dal godimento limitato nel tempo e ristretto ad una o più tipologie di utilizzo,

---

<sup>81</sup> Più in generale sulle potenzialità applicative della  *jouissance* nella architettura familiare, già P.D. SAINT-HILAIRE,  *Usufruit et famille: incidences successorales*, in  *Petite affiches*, 1999, p. 89 ss.

<sup>82</sup> Si vedano sul punto, più di recente, le interessanti riflessioni di J.F. BARBIÉRI,  *Un «droit de jouissance spéciale» réduit au droit d’usage: à la recherche du temps perdu?*, in  *Petites affiches*, 2021, 4, p. 53 ss.; Cass., III Ch. civ., 6 avril 2023, n. 21-19851, in  *Recueil dalloz*, 2023, p. 1300 ss. con nota di J.F. BARBIÉRI,  *Affaire Maison de la poésie: confortement du «droit réel de jouissance spéciale»?*

<sup>83</sup> Cfr. J. LAURENT,  *Le droit réel de jouissance spéciale ne peut sauver une servitude irrégulière*, in  *Defreonois*, 2019, p. 20.

<sup>84</sup> Si veda in tal senso R. POUX,  *Les droits réels de jouissance spéciale peuvent-ils être un outil au service d’une communauté? Réflexions à partir du droit français*, in  *RDUS*, 2020, pp. 198-199, il quale restringendo il focus sulla formulazione dell’art. 543 del  *Code civil* (a mente del quale “*on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre*”), sostiene che “*du point de vue grammatical, l’emploi du «ou» indique une disjonction inclusive, c’est à dire quel es éléments mis en conjonction peuvent cohabiter comme être dépassés*”. Ne deriva che i diritti citati nel dato normativo rappresentano soltanto taluni esempi di possibili diritti reali e non gli unici diritti reali ammessi.

<sup>85</sup> Cass., III Ch. civ., 31 octobre 2012, n. 11-16304, in  *RTD civ.*, 2013, p. 141 ss., con nota di W. DROSS.

<sup>86</sup> Sul dibattito sorto a seguito di tale pronuncia,  *ex multis*, J.F. BARBIÉRI,  *Tribulations prétoriennes et doctrinales du «droit de jouissance spéciale»*, in  *Mélanges en l’honneur de Daniel Tomasin*, Paris, 2022 p. 199 ss.

alimentando la tensione tra la difesa della proprietà intesa in senso tradizionale<sup>87</sup> e la libertà contrattuale nella creazione di nuovi *droits*. Posizione, quest'ultima, che è stata ribadita dalla *Cour de Cassation* in diverse occasioni, facendo ricorso all'espressione "*droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien*"<sup>88</sup>, seppur realizzabili nel pieno rispetto delle regole di ordine pubblico.

Di là dalle singole fattispecie con cui la giurisprudenza francese si è confrontata nel corso dell'ultimo decennio, assume tanto più valore ai fini della indagine ermeneutica qui proposta la adattabilità di simili diritti rispetto alla gestione del patrimonio del minore. E se si analizza la temporaneità della gestione del patrimonio del minore che connota la *jouissance légale*, la analogia prospettata trova ulteriore fondamento sistematico.

Il ricorso al *droit de jouissance spéciale* a tal proposito, se per un verso costituisce una deroga alla logica primaria di affidare la funzione di gestione dei beni del minore ai *parents*, per l'altro può rappresentare un inedito strumento per rafforzare la tutela in favore dei figli, con particolare riguardo alle situazioni in cui i genitori non siano in grado di amministrare correttamente i *biens*, a quelle in cui siano richieste particolari competenze di gestione o, ancora, nelle ipotesi in cui vi sia disaccordo tra i genitori.

La coordinata della gestione patrimoniale nell'interesse del minore figura in sostanza quale denominatore comune sia alla *jouissance légale* così come tradizionalmente intesa, sia alle più recenti fattispecie dirette ad "isolare" la posizione di uno dei coniugi attraverso, ad esempio, una donazione eseguita con riserva di un *droit réel de jouissance spéciale*<sup>89</sup>.

7.1. - Invero, per quanto concerne la puntuazione dell'oggetto della *jouissance* e sulla falsariga di quanto osservato rispetto alla impostazione ordinamentale italiana, l'art. 386-4

---

<sup>87</sup> Tra i primi sostenitori di questa posizione si veda N.M. LESENNE, *De la propriété avec ses démembrements (usufruit, usage, habitation et servitudes) suivant le droit naturel, le droit roman et le droit français*, Paris, 1858, pp. 9-10; L. AULAGNON, *La pérennité de la propriété*, in *Rev. Crit. législ. et jur.*, 1934, p. 284; P. PINLON, *Essai sur la notion de perpétuité en droit civil*, Poitiers, 1952.

<sup>88</sup> Si allude a Cass., III Ch. civ., 28 janvier 2015, in *Bull. Civ.*, III.

<sup>89</sup> Per un ampio approfondimento, N. KILGUS, *Le droit réel de jouissance spéciale au service de la gestion du patrimoine du mineur*, in *La semaine juridique. Notariale et immobilière*, 2020, p. 1106 ss.

del *Code civil*, in ossequio al principio di *totalité du patrimoine*, non cristallizza *apertis verbis* il contenuto del godimento, bensì ne definisce il perimetro di riferimento mediante l'individuazione dei beni che non vi rientrano<sup>90</sup>. Di qui, la lettura del dettato normativo consente di estendere la *jouissance* su tutti i *biens*, ad eccezione di quelli che il figlio abbia ottenuto con l'esercizio della propria attività lavorativa (*que l'enfant peut acquérir par son travail*), allorquando sia ammessa l'assunzione lavorativa del minore prima dei sedici anni, o di taluni beni oggetto di donazione o di eredità in favore del figlio, con l'espressa esclusione della *jouissance* in favore dei genitori (*qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas*) e infine dei *biens* che il figlio abbia ottenuto a titolo risarcitorio per eventuali danni subiti (*qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime*).

Ebbene, con riguardo al secondo regime di esclusione, la riflessione diviene ancor più stimolante non soltanto per la tangibile tensione che si innesca tra meccanismi derogatori e rigidità dell'impianto familiare, ma ancor più per la intima connessione che si instaura tra *jouissance* e *administration légale*. In particolare, il dato codicistico allude implicitamente ai casi tutt'altro che infrequenti e sovente oggetto di pronunce della Cassazione francese, in cui il genitore prossimo al decesso intenda svincolare l'eredità destinata al figlio minorenni dall'amministrazione e dal godimento del genitore superstite, dal quale può essere legalmente separato o, più in generale, sul quale non vi ripone fiducia<sup>91</sup>. Al contempo, la medesima causa di esclusione risponde in una logica affine all'esigenza per cui la famiglia del genitore premorto possa voler privare il genitore sopravvissuto, con il quale è in disaccordo, della *gestion* e della *jouissance* sui beni donati o

---

<sup>90</sup> D. BOULANGER, *L'efficacité totale des clauses d'exclusion de la jouissance ou de l'administration légale*, in *JCP*, 1994, p. 363.

<sup>91</sup> Esemplificative in tal senso Cass., I Ch. civ., 11 février 2015, n. 12-27586 e Cass., I Ch. civ., 10 juin 2015, n. 14-20146, in *Petite affiches*, 2017, p. 21 ss., con nota di A. CHAMOULAUD-TRAPIERS. La prima pronuncia stabilisce che la clausola con cui il padre dichiara di essere contrario a che la sua ex moglie amministri e gestisca i beni destinati in eredità al figlio in caso di morte, attribuendo l'*administration* alla sorella, realizza un "*legs*". Nella medesima prospettiva, la seconda decisione individua un "*legs*" con esclusione della *jouissance légale* nella disposizione testamentaria con cui si è inteso istituire la moglie del defunto come legataria universale, specificando che su "*tout le reste de biens et œuvres*" la madre del minore non avrebbe "*ni l'administration légale ni la jouissance légale*".

lasciati in eredità al minore<sup>92</sup>.

Sul piano sistematico, tuttavia, l'ammissibilità di una simile clausola suggerisce una duplice chiave interpretativa.

In primo luogo, lo si accennava, se si restringe il focus sull'art. 386-1 del *Code civil*, emerge la chiara interconnessione esistente tra l'*administration* e la *jouissance*, in un approccio "deux enun" ribadito a più riprese dal formante giurisprudenziale<sup>93</sup>. Di talché, la stessa Prima Sezione della *Cour de Cassation* non ha esitato a rilevare che la clausola di esclusione dell'*administration légale*<sup>94</sup>, comporta il venir meno altresì della *jouissance*<sup>95</sup>. Di conseguenza, la clausola di cui all'art. 386-4, comma 2 del *Code civil* assume autonoma rilevanza, nella misura in cui l'obiettivo del genitore donante o testatore sia quello di privare l'altro genitore esclusivamente della *jouissance légale*<sup>96</sup>.

Sicché ad ulteriore conferma della correlazione tra i due istituti, la lettura dell'art. 386 non può che avvenire in combinato disposto con la disposizione ex art. 384 introdotta con l'*ordonnance* del 2015 nonché sostitutiva del precedente art. 389, comma 3, dovendo ampliare il perimetro di indagine alle ipotesi di esclusione dell'*administration*, da cui consegue inevitabilmente il venir meno dello stesso usufrutto genitoriale.

A tal proposito è bene chiarire che l'operatività di una clausola di tal specie è in primo luogo subordinata ai profili ontologici dell'atto posto in essere dall'interessato. In altri termini, soltanto i beni che siano oggetto di donazione o di *voluntas testantis* rientrano nel novero di cui all'art. 384 *Code civil*. Ed è alquanto significativo che la specificazione della natura dell'atto, esaltandone il carattere di stretta volontarietà, appaia come il contrappeso

<sup>92</sup> In questi termini M. MONTEIL, *op. cit.*, p. 29.

<sup>93</sup> In dottrina, L. MAUGER-VIELPEAU, *La nouvelle clause d'exclusion de l'administration légale*, in *Petite affiches*, 2017, p. 19 ss.; A. BATTEUR, T. DOUVILLE, *Présentation critique de la réforme de l'administration légale. Ordonnance du 15 octobre 2015*, in *Recueil Dalloz*, 2015, p. 2330 ss.; I. MARIA, G. RAOUL-CORMEIL, *La nouvelle administration légale: 1+1=1?*, in *Droit de la famille*, 2016, dossier 4.

<sup>94</sup> Chiara la dicitura dell'art. 384, così come riformata con l'*ordonnance* del 2015, ove espressamente si prevede: "Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par untiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lors quele tiers administrateur refuse cette fonction ouse trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer".

<sup>95</sup> Così Cass., I Ch. civ., 11 février 2015, in *RTD civ.* 2015, p. 354, con nota di J. HAUSER.

<sup>96</sup> Cfr. L. MAUGER-VIELPEAU, *La nouvelle clause d'exclusion de l'administration légale*, *cit.*, pp. 20-21.

rispetto al disegno del legislatore, volto nella riforma del 2015 ad affidare al genitore superstite l'amministrazione dei beni del figlio minore.

Una volta soddisfatto il requisito della volontarietà, la validità della clausola di esclusione dell'*administration légale* si perfeziona con la nomina di un terzo amministratore che di norma viene individuato in uno dei componenti della famiglia, al quale sono attribuiti i medesimi poteri riconosciuti all'*administrateur légal*, salva diversa disposizione del donante. Ne deriva che la volontà del disponente può altresì essere finalizzata ad ampliare il raggio d'azione del terzo amministratore al punto da consentirgli di compiere in piena autonomia atti normalmente sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Ad una indagine più analitica, clausole di tale portata, oltre a smentire integralmente il tradizionale disegno del legislatore volto ad attribuire fiducia indiscriminata nei confronti dei *parents*<sup>97</sup>, parrebbero porsi in contrasto con le norme che disciplinano l'*autorité parentale*, atteso che escludono l'*administration* in capo ad uno dei genitori, nonostante la legge gli attribuisca tale prerogativa. Orbene, una simile limitazione risulta per un verso giustificata nei casi in cui il genitore destinatario della clausola sia propenso a *mala gestio* dei beni del figlio. Per altro verso, il raffronto tra le due tipologie di clausole attesta la configurazione di un denominatore comune che legittima l'esclusione della gestione sui beni del figlio, vale a dire il principio di più ampia portata dell'*intérêt de l'enfant*<sup>98</sup>.

La disamina dei profili di esclusione della *jouissance légale* restituisce in tal senso un primo significativo indicatore che denota il *droit de la famille*, vale a dire la crescente contrattualizzazione delle dinamiche familiari, direttamente proporzionale alla diffusione del ricorso a clausole con oggetto definito *ex art.* 386-4, comma 2, del *Code civil*.

---

<sup>97</sup> M. MONTEIL, *Les orphelins mineurs confronté à la monoparentalité et le droit*, cit., p. 29.

<sup>98</sup> Per un inquadramento anche in chiave critica, *ex multis*, A.C. RÉGLIER, C. SIFFREIN-BLANC, *L'intérêt de l'enfant: mythe ou réalité?*, Varenne, 2018; P. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, *Droit des mineurs*, III ed., Paris, 2021, p. 95 ss.; B. BRAUCKMANN, S. BEHLOUL, *L'intérêt de l'enfant: Genèse et usages d'une notion équivoque en protection de l'enfance*, Paris, 2017; P. VERDIER, *De l'intérêt de l'enfant aux droits de l'enfant*, Toulouse, 2009; A. GOUTTENOIRE, *Les droits de l'enfant*, in *Rev. Int. Dr. Comp.*, 2014, p. 565 ss.; EAD., *L'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des systèmes*, in B. BONNET (diretto da), *Traité des rapports entre orders juridiques*, Paris, 2016, p. 1209 ss.

Parallelamente alla *contractualisation*<sup>99</sup>, l'istituto della *jouissance* al pari di quanto osservato nella prospettiva ordinamentale interna, offre conferma della assonanza con i paradigmi del *droit de propriété*. Difatti, il godimento giuridico nei suoi tratti essenziali conferisce al titolare i diritti normalmente attribuiti all'usufruttuario, con la naturale conseguenza per cui egli è abilitato a ricevere i frutti civili e naturali, così come a gestire e utilizzare la proprietà. Tuttavia, se come in precedenza si è osservato, l'*autorité parentale* si risolve nella coesistenza di *droit* e *devoirs*, i genitori titolari della *jouissance* sono al contempo onerati degli obblighi che gravano sull'usufruttuario.

Eppure, sulla falsariga della comparazione tra usufrutto ordinario e usufrutto legale dei genitori in seno all'impostazione codicistica italiana, la somiglianza letterale e contenutistica tra *jouissance* e *usufruit* si attenua sol che si consideri la indisponibilità del diritto che risulta intrinsecamente connesso alla *autorité parentale*. Al contempo, sul versante degli obblighi di gestione, la divergenza rispetto alla disciplina generale dell'usufrutto si rinviene nella circostanza per cui il titolare della *jouissance* è esonerato dal prestare garanzie, mentre è tenuto a sostenere il costo delle riparazioni più rilevanti.

8. - In definitiva, l'indagine in merito agli aspetti funzionali dell'istituto con la sua fisionomia pressoché invariata nel tempo, offre conferma, semmai ve ne fosse necessità, dell'icastico "*marriage isn't really the important issue, children are*"<sup>100</sup>. Al contempo, l'analisi comparativa ha restituito la cifra dei profili che vengono a condensarsi nell'istituto della *jouissance légale*, obliterando la pur efficace immagine della famiglia in termini di arcipelago familiare<sup>101</sup>. Di qui è viepiù significativo ricavare una seconda convergenza circa la

---

<sup>99</sup> Seppur il ricorso a tale terminologia abbia destato profonde perplessità. Ad avviso di F. SWENNEN, *Private Ordering in Family Law: A Global Perspective, Contractualisation of Family Law. Global Perspectives*, cit., p. 53, "the word 'contractualisation' cannot be used in its legal-technical meaning as enforceable rights and obligations with civil effect, with a view of describing trends in family law". Ne consegue che risulta preferibile discorrere di "private ordering", così come optare per i termini di "agreement" o "pact" piuttosto che di contract in senso stretto.

<sup>100</sup> Le parole sono di H.D. KRAUSE, *Marriage for the New Millennium: Heterosexual, Same Sex – or Not at All?*, in *Family Law Quarterly*, 2000, 34, p. 271.

<sup>101</sup> L'espressione si deve a F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 509 ss., che a sua volta ricalca l'efficace metafora di A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in ID. (a cura di), *Pagine*

morfologia dei due istituti *in comparatione*. Segnatamente, la contaminazione degli schemi familiari con i paradigmi del diritto di proprietà e del diritto successorio, soprattutto nella prospettiva francese, ottiene nella *jouissance* una chiara esemplificazione dell'accentuato processo di privatizzazione del *droit de famille*. Depongono, in tal senso, le esaminate pronunce della Cassazione francese che avallano la possibilità di far ricorso al *droit de jouissance spéciale* per la gestione del patrimonio del minore, e ancor prima, le clausole di esclusione della *administration* o della *jouissance légale*<sup>102</sup>.

Pertanto, se la disputa più altisonante che orienta le linee di dibattito attiene alla dicotomia pubblico-privato e se già autorevole dottrina acutamente rilevava l'attrazione della famiglia nel dominio privatistico alla luce dell'ammissibilità di negozi di diritto privato aventi natura familiare, si può allora aderire a siffatta prospettiva interpretativa<sup>103</sup> che dalle riflessioni sin qui svolte sembra consolidarsi alla luce della intersezione tra schemi squisitamente afferenti il *droit privat*. Gli è che la prospettiva evolutiva di progressiva contrattualizzazione del diritto di famiglia<sup>104</sup>, non più soltanto procedurale, ma anche

---

*sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, p. 241: "la famiglia è un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto".

<sup>102</sup> E difatti rimarca M. MONTEIL, *Les orphelins mineurs confrontés à la monoparentalité et le droit*, cit., p. 29, che "ces clauses attestent de la montée en puissance de la contractualisation en droit de la famille".

<sup>103</sup> Il dibattito sulla collocazione della famiglia e sulla contesa pubblico-privato è fin troppo noto. Per una meditata riflessione, A. MIRANDA, *La privatizzazione del diritto di famiglia: il modello di common law*, in *Alambicco del comparatista II: Matrimonio, matrimoni*, Milano, 2000, p. 369 ss., il quale disegna un modello in cui "l'ordinamento si preoccuperebbe di intervenire nei rapporti familiari a garanzia di alcune esigenze fondamentali, generalmente in funzione di riequilibrio dei rapporti a favore di soggetti deboli (figli, coniuge separato), lasciando i componenti del nucleo familiare liberi, per tutto il resto, di plasmare i rapporti (sia economici sia personali) nel modo ritenuto più congeniale". Si vedano altresì F. SANTORO-PASSERELLI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Dir. e giur.*, 1945, p. 3 ss.; A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 213 ss.

<sup>104</sup> Sul trend di contrattualizzazione del diritto di famiglia, G. ALPA, *La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni*, in *Riv. trim., dir. proc. civ.*, 2023, p. 363 ss.; A. SPADAFORA, *Dalla famiglia in crisi alla "crisi" del divorzio?*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, p. 516 ss.; A. MENDOLA, *La "contrattualizzazione" delle relazioni familiari*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 826 ss.; ancora, M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 573 ss. specifica che il percorso di privatizzazione risulta indirizzato ad "una sempre maggiore valorizzazione degli interessi individuali dei membri della famiglia, degli individui *uti singuli*, apparentemente a scapito di quelli dell'istituzione familiare nel suo insieme, e, quindi, ridimensionandone la funzione sociale". In Francia siffatta prospettiva è sapientemente indicata da A.M. LEROYER, *Autorité parentale et contrat*, in D. FENOUILLET, P. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, *La contractualisation de la famille*, Paris, 2001, p. 153 ss.; nonché da A. ETIENNEY DE SAINTE-MARIE, *Contrat et autorité parentale: l'alliance des contraires?*, in *RTD civ.*, 2019, p. 9.

sostanziale in senso stretto<sup>105</sup>, rinviene nell'istituto della *jouissance* una delle sue più chiare e attuali esemplificazioni, abilitando la disponibilità degli assetti "interni" sotto il profilo economico e patrimoniale. Il che sembra avallare su un piano più generale il processo di armonizzazione volto a rendere il *family law* affine ad un *market rationale*, tale da garantire ai componenti del nucleo familiare la disponibilità dei reciproci diritti e doveri mediante il ricorso ad *agreements* alternativi al regime legale, emanazione del principio della *freedom of contract*<sup>106</sup>.

Al contempo, nonostante si siano avanzate nel panorama comparatistico profonde perplessità in merito alla portata sistematica e applicativa di un istituto di tal specie<sup>107</sup>, esso per certo costituisce espressione più profonda del denominatore comune che lega i sistemi di tradizione giuridica europea, vale a dire la polarizzazione del nucleo familiare verso una prospettiva fortemente paidocentrica<sup>108</sup>. Cosicché, il *best interest of the child* lungi dal rappresentare un argine alla crescente contrattualizzazione<sup>109</sup>, contribuisce ad ogni modo ad alimentare una rinnovata tensione che connota la famiglia moderna tra esaltazione della *private autonomy* e tutela dello *status* del minore denotata da un evidente *public law*

---

<sup>105</sup> Secondo F. SWENNEN, *Private Ordering in Family Law: A Global Perspective*, cit., p. 53, "the trend towards contract concerns the content of parenthood or partnerships than their formation and dissolution" Tuttavia, a detta dell'A. "procedural contractualisation seems further reaching than substantive contractualisation".

<sup>106</sup> Cfr. M.R. MARELLA, *The Non-Subversive Function of European Private Law: The Case of Harmonisation of Family Law*, in *Eur. L. Jou.*, 2006, p. 80.

<sup>107</sup> In Francia si veda, per tutti, F. JULIENNE, *Le droit de jouissance légale des parents sur les biens des enfants en question*, in *Droit & Patrimoine*, 2020. Nella prospettiva domestica, simili dubbi erano già stati avanzati a seguito della riforma del 1975 da A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 2155 ss., per poi essere confermati più di recente da G. LISELLA, *Nuova disciplina della filiazione e usufrutto legale dei genitori*, cit., p. 21, che discorre di "un problematico istituto che, inserito nel generale dovere di contribuzione del figlio al mantenimento della famiglia finché convive con essa, individua soltanto una specifica modalità di gestione di alcuni beni del figlio proprietario".

<sup>108</sup> Più di recente, sulla centralità dell'interesse del minore nelle dinamiche familiari, E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 13 ss.; L. LENTI, *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 1078; M. SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 1054 ss.

<sup>109</sup> Concorda R. SENIGAGLIA, *Il dovere di rispettare i genitori nella coercibilità dell'ordinamento italiano*, in *Dir. fam. e pers.*, 2023, p. 841, allorquando evidenzia che il ruolo decisivo attribuito al *best interest of the child* non deve sfociare in "tirannia dell'interesse del figlio" (rinviando a sua volta a P. PERLINGIERI, "Dittatura del relativismo" e "tirannia dei valori", in *Iustitia*, 2011, p. 225 ss.) o in una "formula magica".

*rationale*<sup>110</sup>, essendo quest'ultima assicurata, anche nel caso in cui si ricorra a clausole di esclusione della *administration légale* o della *jouissance*, da meccanismi rimediali posti a tutela di una prudente gestione del patrimonio del minore.

#### Abstract

Il presente contributo intende sondare in chiave comparativa i profili evolutivi dell'usufrutto legale dei genitori e le metamorfosi funzionali che in particolar modo l'affine istituto della *jouissance légale* ha ottenuto nella prospettiva francese.

Segnatamente, muovendo dal tradizionale *exceptionalism* che connota il diritto di famiglia, si esaminano la convergenza dell'usufrutto legale con la responsabilità genitoriale e l'interrelazione tra *raison d'être* della *jouissance légale* e la multipla vocazione dell'*administration légale*.

L'analisi del perimetro applicativo e delle clausole di esclusione dei due istituti in comparazione restituisce, infine, una nitida conferma del crescente trend di contrattualizzazione delle dinamiche familiari, seppur scandito dall'ineludibile principio del *best interest of the child*.

The present essay intends to explore in a comparative view the evolutionary profiles of the “*usufrutto legale dei genitori*” and the functional metamorphoses that above all the related institution of “*jouissance légale*” has obtained in the French perspective.

In particular, moving from the traditional “*exceptionalism*” that characterises family law, the convergence of legal usufruct with parental responsibility and the interrelation between the *raison d'être* of the *jouissance légale* and the multiple vocation of the *administration légale* are examined.

Finally, the analysis of the scope of application and the exclusion clauses of the two institutions under comparison provides clear confirmation of the growing trend of contractualisation of family dynamics, albeit marked by the inescapable principle of the best interest of the child.

#### Keywords

Usufrutto legale – responsabilità genitoriale – famiglia – autonomia privata.

Legal usufruct – parental responsibility – family – private autonomy.

Napoli, aprile 2024

---

<sup>110</sup> Calzanti, a tal proposito, le riflessioni di M.R. MARELLA, *The privatization of Family Law: limits, gaps, blackashes*, in *Familia*, 2017, pp. 632-633.